

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 14	<p>Confinati. Come ottenere la certificazione per appalto e subappalto - Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 177/2011 è stato dato un nuovo impulso all'istituto della certificazione che è diventata obbligatoria ogni volta che l'appaltatore o il committente non assuma personale a tempo determinato, per attività in ambienti confinati, ma utilizzi l'appalto o il subappalto.</p> <p>Di conseguenza, emerge con maggiore importanza il ruolo assunto dalla Commissione di certificazione che, non solo ha il ruolo di fornire un servizio di attestazione, ma di assistere e dare consulenza alle imprese. Ancor più questo vale per le Commissioni delle DTL che devono tendere verso principi di trasparenza ed efficienza della PA.</p>
Articolo a pag. 48	<p>Distacco del personale: la ripartizione degli obblighi dopo la nuova giurisprudenza - Negli ultimi anni, il distacco ha avuto una notevole diffusione sia nel settore privato che quello pubblico e, per questa ragione, nel riformare la disciplina antinfortunistica con il D.Lgs. n. 81/2008, il legislatore ha introdotto uno specifico meccanismo di ripartizione degli obblighi di sicurezza tra il distaccante e il distaccatario sul quale recentemente la S.C. di Cassazione ha espresso un importante orientamento interpretativo. Al tempo stesso, con il D.L. n. 76/2013, convertito con modifiche dalla legge n. 99/2013, è stato modificato l'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, inserendo il comma 4-ter che ha disciplinato il distacco nella particolare ipotesi del contratto di rete d'impresa, introducendo un concetto innovativo, quello della cosiddetta "codatorialità". Appare necessaria, quindi, una breve ricostruzione sistematica della disciplina relativa a questo particolare istituto e valutare i riflessi sul piano operativo, circoscrivendola al caso del distacco in ambito nazionale.</p>
Caso a pag. 56	<p>Piani di sicurezza insufficienti o incompleti: riflessioni sul tema - L'omessa redazione del piano di sicurezza rappresenta il contenuto tipico della condotta antiggiuridica; infatti, il precetto delle norme di legge si è espresso in termini impositivi di un "obbligo", quindi, la condotta omissiva è quella tipicamente vietata e presidiata dalla sanzione penale in caso di inosservanza. Quindi, la violazione dell'obbligo di elaborazione redazionale del piano di sicurezza, traducendosi nella mancanza fisica del documento, non pone problemi di analisi. È più problematica l'analisi nel caso in cui il piano di sicurezza sia stato documentalmente redatto, sebbene incompleto, ovvero riveli che la valutazione dei rischi professionali esistenti nell'ambiente di lavoro è insufficiente. Occorre verificare quali potrebbero essere le conseguenze di questa incompleta redazione della documentazione.</p>
Sintesi a pag. 97	<p>Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro - Con un comunicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it del decreto interministeriale 22 aprile 2014, recante riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 14,17% per l'esercizio 2014, giusta previsione di cui all'art. 1, comma 128, legge n. 147/2013 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 26 giugno 2014, n. 146, e all'indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it)</p>

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 60	<p>Misure antincendio per le macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili superiori a 1 m³ - Tra le nuove attività previste dall'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, al punto 48 sono elencate anche tutte le «macchine elettriche con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³». L'esigenza di assoggettare queste macchine ai controlli dei Vigili del Fuoco deriva dai numerosi incendi accaduti negli ultimi anni e che, anche senza aver determinato gravi conseguenze su lavoratori e popolazione, hanno dato luogo a notevoli disagi, sia per l'interruzione dell'erogazione dell'energia, a volte in aree molto vaste, sia per i prodotti della combustione, principalmente fumo e gas.</p>
--------------------	---

	<p>A oggi le misure di sicurezza antincendi applicabili all'installazione delle macchine elettriche possono essere dedotte dai criteri generali previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 e dalle norme tecniche emanate dal CEI. Tuttavia, è di prossima emanazione un'apposita regola tecnica di prevenzione incendi che tratterà in maniera specifica l'argomento e sono riportati gli elementi fondamentali.</p>
<p>Articolo a pag. 68</p>	<p>Wood pellets: rischio "monossido di carbonio" per portuali e personale di bordo - Le biomasse generalmente tendono a decomporsi nel tempo rilasciando gas quali il monossido di carbonio (CO) e l'anidride carbonica (CO₂), comportando, di conseguenza, un impoverimento del contenuto di ossigeno naturalmente presente in aria. Nel caso dei <i>wood pellets</i> (materiale combustibile realizzato partendo da segatura e altri scarti di legno di piccola dimensione, miscelati e compressi ad alta pressione), oltre ai suddetti gas, vengono rilasciati anche metano, gas altamente infiammabile, e altri composti organici volatili. Ne consegue che la movimentazione di questi materiali risulta estremamente pericolosa per la salute degli operatori coinvolti in ambienti confinati o scarsamente ventilati come le stive delle navi, dove si sono registrati casi di intossicazione e decesso. È necessario, quindi, predisporre un'attenta pianificazione delle fasi di movimentazione, prevedendo il ricorso a figure professionalmente preparate come i consulenti chimici di porto.</p>
<p>Articolo a pag. 76</p>	<p>Manufatti in vetroresina: come tutelare la salute nel settore della nautica - Il metodo di costruzione utilizzato dei compositi in vetroresina è quello della "formatura a contatto" e i materiali sono resine poliestere che, data la loro caratteristica di polimerizzare senza la necessità di pressione e riscaldamento, ne ha permesso l'utilizzo nella produzione in serie di manufatti, anche di grandi dimensioni. I rischi prevalenti nel comparto delle resine poliestere rinforzate con fibre di vetro sono quelli di intossicazione da agenti chimici, di incendio o di esplosione, di inalazione da polveri, rischi minori come rumore e microclima e rischi trasversali-organizzativi. Proprio per questo motivo, è necessario valutare attentamente tutti questi rischi e individuare le più idonee misure di prevenzione e protezione che dovranno essere segnalate nel DVR e adottate.</p>

RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Articolo a pag. 84</p>	<p>Rimozione di rifiuti abbandonati: la posizione del Consiglio di Stato - Con ordinanza datata 25 gennaio 2013, il Sindaco di un comune campano aveva intimato alla Regione Campania, quale proprietario del sito sottostante una strada regionale, di rimuovere e avviare a recupero e/o smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, i rifiuti di vario genere, abbandonati nell'area da diverso tempo. L'ente regionale aveva presentato ricorso di primo grado, accolto dal TAR Napoli con sentenza breve n. 2586/2013. Il Consiglio di Stato, con pronuncia 10 giugno 2014, n. 2977, ha ritenuto ravvisabile la co-responsabilità della Regione Campania per l'abbandono e il deposito illecito dei rifiuti nell'area oggetto di contestazione, poiché l'Ente, pur consapevole dei numerosi episodi di abbandono di rifiuti effettuati da terzi in alcune aree di proprietà, non ha mai affrontato concretamente il problema.</p>
<p>Caso a pag. 88</p>	<p>Il proprietario o gestore del sito non responsabile della contaminazione: le novità introdotte dal decreto "destinazione Italia" - Di recente, il legislatore, con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2014, n. 9 (cosiddetto decreto "destinazione Italia"), è tornato sul tema della posizione giuridica del proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento, nell'ottica di portare a conclusione i procedimenti amministrativi di bonifica nel rispetto della vocazione antropica del sito. L'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento offre lo spunto per un percorso analitico a ritroso, che tenga conto anche delle principali pronunce giurisprudenziali.</p>
<p>Sintesi a pag. 97</p>	<p>Rifiuti da imballaggi - Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 aprile 2014 modifica il punto 2 dell'Allegato E, parte IV al D.Lgs. n. 152/2006, recante i «Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE», in particolare andando a incidere sugli esempi illustrativi ivi previsti per i criteri i), ii) e iii) (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 14 giugno 2014, n. 136)</p>

Sintesi a pag. 98	Rifiuti da imballaggi - Con un comunicato del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.minambiente.it del decreto del direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche 6 giugno 2014, n. 5048, recante « <i>Accoglimento dell'istanza di riconoscimento del sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica CONIP</i> » (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 20 giugno 2014, n. 141)
Sintesi a pag. 98	Bonifiche - Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, contiene, tra le altre, alcune disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati, a partire, innanzitutto, dall'introduzione di una nuova disciplina in materia di "procedure semplificate" per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza (nuovo art. 242-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 13, D.L. n. 91/2014; in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 24 giugno 2014, n. 144, e all'indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&Sicurezza</i> .
Sintesi a pag. 99	Rifiuti. Recupero e combustione - Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, introduce, tra l'altro (si vedano le altre sintesi in questa sezione), un nuovo comma (8-quater) all'art. 216, D.Lgs. n. 152/2006, in materia di recupero di rifiuti, tale che le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, direttiva 2008/98/Ce, devono essere sottoposte alle procedure semplificate ex art. 214 e 216, D.Lgs. n. 152/2006, a condizione che, ferme le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati anche tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, direttiva citata (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 24 giugno 2014, n. 144, e all'indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&Sicurezza</i> .
Massima e nota a pag. 103	Discarica non autorizzata. Profitto illecito - Si ha deposito incontrollato o abbandono di rifiuti quando il raggruppamento viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti e fuori della sfera di controllo del produttore; quest'ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, o in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate (<i>Cassazione penale, sezione III, 21 maggio 2014, n. 22938</i>)
Massima e nota a pag. 104	Acque reflue e rifiuti. Nesso funzionale e diretto - La disciplina delle acque trova applicazione in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo od occasionale di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile, mentre in ogni altro caso nel quale venga a mancare il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà la disciplina in tema di rifiuti (<i>Cassazione penale, sezione III, 13 maggio 2014, n. 23528</i>)

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 92	Giro di vite dell'Unione europea sui gas fluorurati a effetto serra - Misure più stringenti sui gas fluorurati a effetto serra dal regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 517/2014. In particolare: maggiori controlli sul rilascio e sul recupero dei gas fluorurati, aumentano le sostanze bandite dal commercio, nuove disposizioni per l'etichettatura e la restrizione sugli idrofluorocarburi immessi sul mercato. Non da ultimo, è previsto l'obbligo, per ciascun produttore/importatore/esportatore che ha prodotto/importato/esportato una determinata quantità di CO ₂ equivalente od oltre di gas, a darne comunicazione alla Commissione e a far verificare l'accuratezza dei dati da un organismo di controllo indipendente accreditato. Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, abrogando il regolamento Ce n. 842/2006.
--------------------	---

<p>Sintesi a pag. 97</p>	<p>Acque sotterranee. Tutela - La direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 modifica l'Allegato II alla direttiva 2006/118/CE «sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento», da un lato con l'introduzione anche dei parametri "nitriti" e "Fosforo(totale)/fosfati" per i quali gli Stati membri dell'Unione dovranno fissare idonei valori limite, e, sotto altro profilo, introducendo alcuni principi in base ai quali dovranno essere considerati - per la determinazione dei valori soglia - i valori di fondo di sostanze o ioni o loro indicatori presenti nelle acque sotterranee per motivi idrogeologici naturali (in <i>G.U.C.E. L del 21 giugno 2014, n. 182</i>)</p>
<p>Sintesi a pag. 100</p>	<p>Scarichi in acque marine - Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, riporta, tra le altre, una nota al parametro 6 - solidi sospesi - della tabella 3, Allegato V, parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in materia di valori limite per gli scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura, tale che i limiti in questione «non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite», con la possibilità di prevedere nelle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni «valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformità ai medesimi documenti europei» (in <i>Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144</i>, e all'indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&Sicurezza</i>.</p>
<p>Sintesi a pag. 100</p>	<p>Lotta all'assottigliamento dello strato di ozono stratosferico - Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, contiene, tra le altre misure, il differimento di nove mesi (ragionevolmente dall'entrata in vigore del D.L. medesimo, quindi fino al 25 febbraio 2015) del termine già previsto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 108/2013, a carico dei detentori di sistemi di protezione antincendio contenenti "sostanze controllate", di cui all'art. 3, punto 4), regolamento (CE) n. 1005/2009, per eliminare le sostanze medesime, in difetto con assoggettabilità alla sanzione penale dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda fino a 100.000 euro (in <i>Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144</i>, e all'indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&Sicurezza</i>.</p>
<p>Sintesi a pag. 101</p>	<p>Energia. Contributi e finanziamenti per impianti solari - Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, contiene, tra le altre alcune disposizioni in materia di energia, a partire, innanzitutto, dall'introduzione di un finanziamento a tasso agevolato pari a 350 milioni di euro concedibili a favore di soggetti pubblici competenti in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del fondo ex art. 1, comma 1110, legge n. 296/2006 (in <i>Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144</i>, e all'indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&Sicurezza</i>.</p>
<p>Sintesi a pag. 101</p>	<p>Impianti termici civili. Valori limite - Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, contiene, tra le altre misure, una rivisitazione dell'efficacia cogente dei piani e programmi di qualità dell'aria in riferimento ai valori limite che devono essere rispettati dagli impianti termici civili di potenza superiore al valore di soglia (in <i>Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144</i>, e all'indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&Sicurezza</i>.</p>
<p>Sintesi a pag. 102</p>	<p>IPPC. Impianti soggetti ad AIA nazionale - Con un comunicato del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata data notizia dell'avvenuta sospensione temporanea dell'autorizzazione integrata ambientale 14 dicembre 2012, n. DEC - MIN 0000227, già rilasciata a favore della società Tirreno Power S.p.A., limitatamente all'esercizio delle Sezioni VL3 e VL4 della centrale termoelettrica ubicata nei comuni di Vado Ligure e Quiliano (in <i>Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2014, n. 136</i>).</p>